



TurchettiZanguio&Associati

Consulenza aziendale, societaria e fiscale

Rag. Antonella Barcaro
Rag. Mauro Bonetto
Rag. Enrico Guzzoni
Dott. Manfredi Turchetti
Dott. Emanuela Zanguio

Dott. Marta Maria Burati
Dott. Federico Fantin
Dott. Guido Piasentin
Dott. Roberto Rea
Dott. Alberto Rossi
Dott. Daniele Segato
Dott. Manuela Tassani
Dott. Marina Turchetti

Dott. Giovanni Fraccaro
Dott. Simone Pierantoni

Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile
Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile
Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Dottore in Economia e Commercio
Dottore in Economia e Commercio
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Dottore in Economia e Commercio

Praticante
Praticante



Preg.mi Signori

Clienti

Loro sedi _____

Circolare informativa del 21 gennaio 2011

* * * * *

Autorizzazione alle operazioni intracomunitarie: inserimento e mantenimento delle Partite Iva nella banca dati comunitaria Vat Interchange Electronic System (VIES)

(art. 27 D.L. 78 del 31.5.2010 convertito nella L. 122 del 30.07.2010)

A partire dal 28 febbraio 2011 i contribuenti titolari di partita Iva che intendono effettuare operazioni intracomunitarie sono assoggettati ad un regime autorizzatorio che si attua con l'iscrizione nella banca dati comunitaria VIES.

L'inclusione in tale banca dati avviene con espressa manifestazione di volontà da parte del contribuente in sede di inizio attività nell'apposito modello oppure, per i soggetti già titolari di Partita Iva, con apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

L'autorizzazione s'intende rilasciata trascorsi 30 giorni dalla data di attribuzione del numero di Partita Iva o dalla data di presentazione dell'istanza, salvo che l'Amministrazione finanziaria non abbia emesso apposito provvedimento di diniego (*silenzio assenso*).

Si evidenzia, di conseguenza, che durante questo periodo il contribuente può effettuare solamente operazioni diverse da quelle intracomunitarie.

Unica eccezione prevista all'inclusione nella banca dati VIES attraverso manifesta volontà riguarda i soggetti titolari di Partita Iva che:

- Hanno iniziato l'attività prima del 31.05.2010, hanno presentato gli elenchi riepilogativi Intrastat delle cessioni di beni, prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010 ed hanno presentato la dichiarazione annuale Iva per l'anno 2009;
- Hanno iniziato l'attività dopo il 31.05.2010, hanno manifestato la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie nel modello di inizio attività oppure hanno posto in essere operazioni intracomunitarie adempiendo ai relativi obblighi Intrastat per il secondo semestre 2010.



Istanza del contribuente

I soggetti considerati esclusi dall'archivio a partire dal 1° marzo 2011 possono chiedere di essere autorizzati presentando apposita istanza in forma libera ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate e, al fine di operare senza soluzione di continuità, il termine per la presentazione della stessa è il **29 gennaio 2011**.

Al fine di poter procedere con celerità si allega alla presente circolare un facsimile in formato Word da **compilare con i propri dati** e da **trasmettere all'Agenzia delle Entrate a mezzo raccomandata o consegna diretta**. (cfr. allegato "1" alla circolare del 21 gennaio 2011)

Lo Studio è a disposizione dei propri clienti per qualsiasi chiarimento fosse necessario per la redazione o l'invio dell'istanza, con preghiera di farci avere copia della stessa ad inoltro effettuato.

Sanzioni

In assenza di autorizzazione l'operatore "perde" la soggettività passiva in ambito intracomunitario; di conseguenza egli agirà nell'acquisto di beni e servizi come un privato consumatore pagando l'Iva nel Paese comunitario del fornitore senza possibilità di rimborso, mentre nella cessione di beni e servizi deve addebitare l'imposta all'acquirente comunitario.

La norma istitutiva del regime autorizzatorio non prevede sanzioni specifiche, quindi per il momento, in attesa di queste ed altre necessarie precisazioni, si potrebbe ritenere applicabile la sanzione residuale da euro 258 a euro 2.065.

Controlli

L'amministrazione finanziaria pone in essere due tipi di controlli nei confronti dei soggetti che richiedono l'inclusione nel VIES:

- i. Entro trenta giorni dalla manifestazione della volontà da parte del contribuente effettua una prima valutazione dei rischi di frode:
- ii. Nei sei mesi successivi all'inclusione nel VIES pone in essere controlli più approfonditi nonché ulteriori controlli periodici.

* * * *

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Manuela Tassani

Studio M. Turchetti, E. Zanguio & Associati